

RAG. MARIA TERESA CURTOLO  
DOTT. MARCO DI MURO  
DOTT.SSA ROBERTA DI MURO  
DOTT. SIMONE FRANCHETTO

31100 TREVISO  
Strada del Mozzato n.1  
Tel. +39.0422.416611  
Fax. +39.0422.150061  
P.I. 01261700262

Ai Signori Clienti  
Loro indirizzi

Circolare n. 5/2020

**Oggetto: misure urgenti per il contenimento del contagio. Disposizioni per il lavoro.**

Il nostro Paese è stato diviso in due aree (non più tre). Una prima zona, che comprende la LOMBARDIA (tutta), e le provincie di PADOVA, TREVISO, VENEZIA (in VENETO), MODENA, PARMA, PIACENZA, REGGIO NELL'EMILIA, RIMINI (in EMILIA ROMAGNA), PESARO e URBINO (nelle MARCHE), ALESSANDRIA, NOVARA, VERBANO-CUSIO-OSSOLA, VERCELLI e ASTI (in PIEMONTE). Un'altra zona è il resto del territorio nazionale per la quale sono previste disposizioni meno stringenti.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 occorre evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui sopra nonché all'interno degli stessi salvo:

- spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative (deve intendersi qualsivoglia esigenza di lavoro, anche di natura meramente ordinaria e quotidiana, così da assicurare la continuità produttiva dell'azienda);
- spostamenti per situazioni di necessità;
- spostamenti per motivi di salute.

Al fine di poter gestire il personale viaggiante, il personale occupato nei vari cantieri e consentire a tutto il personale di poter raggiungere il proprio luogo di lavoro, si consiglia di consegnare a ciascun dipendente l'informativa che si trova in allegato. Tale comunicazione potrà essere spedita firmata anche in allegato via email, chat whatsapp ecc.

Per quanto riguarda le merci, il loro trasporto è normalmente accompagnato da documentazione di viaggio che rende certa l'origine, la destinazione e pertanto la connessione con comprovate esigenze lavorative. Sempre sul trasporto, è opportuno adottare misure di prevenzione e di cautela nei confronti degli autotrasportatori, quali per esempio:

- gli autisti non possono scendere dai mezzi e siano muniti di dispositivi medici di protezione quali mascherine, guanti monouso ecc.;
- se il carico/scarico richiede la discesa dal mezzo deve essere mantenuta la distanza di sicurezza di un metro;

I dipendenti che hanno la febbre (temperatura maggiore di 37,5) devono restare a casa e contattare il medico mentre i dipendenti in quarantena o positivi al virus non possono muoversi dalla loro abitazione. Per entrambi i casi le assenze verranno gestite come periodi di malattia.

Sono sospese tutte le attività che comportano assembramenti di persone, a meno che non sia possibile assicurare la distanza di sicurezza di almeno un metro. Negli esercizi commerciali, nelle farmacie, nei punti vendita di generi alimentari, negli esercizi pubblici vanno assicurate le misure di sicurezza (= contingentamento delle persone che possono accedervi, distanza di sicurezza). Se non è possibile assicurare il rispetto delle misure di sicurezza, le attività devono restare chiuse.

Sono sospese le attività delle palestre, nonché dei centri ricreativi, culturali, centri benessere, e tutte quelle attività che comportano vicinanza e contatti fisici.

Se non è possibile organizzare l'attività aziendale in modalità smart working, l'azienda può mettere il personale in ferie o in permesso retribuito o – se non ci sono ferie e permessi da scalare – in Cassa Ordinaria, o FIS o Cassa in deroga (su questo attendiamo a breve nuove disposizioni da parte degli Enti competenti).

Limitatamente alla nuova area di cui il Decreto sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo a carico del gestore, di predisporre la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale con sospensione dell'attività in caso di violazione.

Laddove non sia possibile organizzare diversamente l'organizzazione aziendale, i dipendenti che lavorano in questi settori andranno messi in ferie, in permesso ed eventualmente far ricorso agli ammortizzatori sociali.

Si ricorda che l'azienda dovrà mettere a disposizione di tutti i lavoratori dispositivi di protezione adeguati ad evitare il contagio come per esempio: guanti e mascherine protettive, erogatori di disinfettante antibatterico (vedere vademecum del Ministero della salute).

Dovrà provvedere ad una accurata pulizia dei luoghi di lavoro, con prodotti disinfettanti atti allo scopo.

Al contempo, il lavoratore dovrà attenersi alle comuni misure preventive, quali la cura dell'igiene della persona e dell'ambiente di lavoro e l'attenzione nel tenersi distanti di almeno un metro da persone e/o colleghi.

Per questi motivi, in collaborazione con il proprio medico competente e con il proprio responsabile della sicurezza il Datore di Lavoro dovrà immediatamente valutare la propria organizzazione aziendale, fornire adeguata formazione e, certamente, adottare tutte le misure indicate dal Ministero della salute.

Alla luce delle recenti disposizioni normative e in attesa dei prossimi provvedimenti legislativi in merito, lo Studio resta a disposizione per qualsiasi dubbio e richieste di chiarimento al fine di fronteggiare nel miglior modo possibile eventuali criticità.

Distinti saluti.

Treviso, 09 marzo 2020

Maria Teresa CURTOLO

All. 1: dichiarazione azienda